

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n.321

**Indirizzi in materia di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n.11/2001. Rimessione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14-quarter, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n.241**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. D. Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio riferisce quanto segue:

VISTA la Legge regionale n.11/2001 (*"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"*), che all'art. 15 prevede l'attivazione del meccanismo della Conferenza di Servizi per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA così come regolamentata dal Titolo III, Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, nonché dalla L.r. 11/2001, agli artt. 16 e seguenti, finalizzata ad accertare se un progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

VISTO CHE il procedimento di screening può avere uno seguenti esiti:

1. verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
2. verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA, con specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente;
3. accertamento della necessità di assoggettamento del Progetto alla procedura di VIA.

RITENUTO CHE con riferimento alla valutazione della sussistenza o meno della possibilità di ricorrere all'istituto della rimessione di cui all'art. 14-quarter, comma 3°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche per il procedimento di verifica, è necessario puntualizzare la portata degli istituti specifici di cui al procedimento di VIA e a quello di Verifica di Assoggettabilità a VIA, entrambi disciplinati dalla L.r. n.11/2001.

POSTO CHE l'art. 15, comma 1° della L.r. n. 11/2001 (*"Conferenza di Servizi"*) stabilisce che *"Nell'ambito della procedura di VIA o di verifica, l'autorità competente indice obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati sul BURP, una Conferenza di Servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto."*

CONSIDERATO CHE la norma appena citata dà ulteriori disposizioni della L.r. n. 11/2001, ed in particolare, considerando il fatto che all'esito della conclusione del modulo procedimentale di semplificazione, *"L'autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all'articolo 15 [...]"*, art. 13, comma 1° L.r. n.11/2001.

CONSIDERATO CHE nel caso di VIA, l'art. 14, comma 1° L.r. n. 11/2001, prevede che *"Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto[...]"*.

RILEVATO CHE sul punto, la norma statale di riferimento è costituita dall'art. 26, comma 4° del D.Lgs. n.152/2006, il quale *"stabilendo che il provvedimento di VIA <comprende> l'autorizzazione paesaggistica, ha provveduto a realizzare quella forma di "coordinamento" da parte della VIA di tutte le autorizzazioni in materia ambientale (fra le quali vi è anche l'autorizzazione paesaggistica) proprio prescritte al fine di assicurare un livello uniforme di protezione ambientale, in una prospettiva di semplificazione amministrativa"* (Corte Cost., n.93/2013). *"In ragione dell'ampia formulazione dell'art. 26, comma 4°, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), la valutazione di impatto ambientale risulta, in potenza, idonea ad includere in sé la valutazione di*

*tutti i possibili effetti dell'intervento sull'ambiente, nell'accezione consolidata comprensiva anche della componente paesaggistica.*" (T.A.R. Puglia, Bari Sez. I, 06-08-2015, n. 1202).

RILEVATO INFINE CHE tale disposizione, la cui legittimità, come visto, è stata confermata dalla Corte Costituzionale e dai Giudici Amministrativi, esclude che il coordinamento tra le diverse autorizzazioni ambientali o di patrimonio culturale (come ad. es. per l'autorizzazione paesaggistica in tema di 'patrimonio culturale', sulla cui nozione si v. l'art. 5, comma 1° lett. d del D. Lgs. n.152/2006, nonché la seguente lettera o), in quanto produttivo di effetti definitivi, **possa prodursi in una fase antecedente a quella di sottoposizione a VIA, pena il venir meno di qualsiasi significato dell'art. 14 della L.r. n.11/2001 cit.**, nonché l'evidente e incomprensibile duplicazione di procedimenti aventi la identica finalità di coordinamento e sostituzione degli atti di assenso in materia ambientale e di patrimonio culturale.

Ciò premesso, si rileva che:

- a differenza del segmento procedimentale di VIA, nella fase di *screening* non sussiste una comparazione e ponderazione di interessi di cui sono portatori i soggetti pubblici e privati coinvolti dal procedimento, la quale, a sua volta, sfocia in una determinazione che valuta la prevalenza di alcuni tra gli interessi in gioco, tipica di una conferenza di servizi decisoria, fatta salva, solo in quest'ultimo caso, la fase della rimessione alle valutazioni cc. dd. di 'secondo livello', nei casi di espressione di dissensi qualificati;
- la norma rinveniente dall'art. 15, comma 1° citato, letta in modo sistematico unitamente all'art.16, comma 5°, in tema di **procedura di verifica**, secondo cui *"Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere (ndr, 'parere' e non atto di assenso comunque denominato) delle amministrazioni interessate in merito al progetto"*, nonché con l'art. 5-bis (*"Coordinamento dei procedimenti amministrativi"*) il quale recita: *"Per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall'articolo 5, impone che l'autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15"*;
- l'articolo in commento è dettato per le sole opere soggette a VIA di cui all'art. 5 della L.r. n.11/2001, rubricato *"Procedure di VIA"*, distinte dalle **"Procedure di Verifica"** ai sensi dell'art. 2 lettere b) ed e) della L.r. n.11/2001 (*"Definizioni"*) e 16 (*"Procedura di Verifica"*);
- la fase di verifica di assoggettabilità a VIA risulta, pertanto, essere di stretta pertinenza dell'Autorità Competente in base alle norme statali e regionali, e la Conferenza dei Servizi convocata in tale fase, assume valenza istruttoria (sebbene in una forma atipica introdotta dal legislatore regionale con la L.r. n.11/2001, in considerazione dell'obbligatorietà della sua convocazione, a differenza di quanto prevede in via generale l'art. 14, comma 1° L. n.241/1990); e ciò sulla scorta di quanto appena rilevato in tema di coordinamento tra valutazioni di amministrazioni produttive di effetti ampliativi/restrittivi della sfera giuridica dei destinatari, **previsto solo in tema di VIA**, e proprio sulla base di quanto indicato dall'art. 16, comma 5° suddetto, secondo cui l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate *"Per pervenire alla propria decisione [...]"*;
- nella procedura di *screening*, come disciplinata in particolare dalla L.r. n.11/2001, non esiste, inoltre, alcuna determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi (a proposito del valore esoprocedimentale della determinazione conclusiva, per effetto dell'abrogazione del comma 9°, dell'art. 14-ter della L. n.241/1990 ad opera del D.L. n.78/2010 conv. in L. n.122/2010, si v. TAR Latina, Sez. I, 22 gennaio 2015, n.69) che tiene luogo degli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale o di patrimonio culturale, sulla base delle posizioni prevalenti espresse in conferenza dai soggetti pubblici coinvolti e nel contraddittorio

procedimentale con i privati, ma è solo **e soltanto l'autorità competente** a pervenire ad una decisione sull'assoggettabilità o meno dell'opera alla procedura di VIA, sebbene dopo aver espletato una Conferenza di Servizi istruttoria, convocata per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti che l'autonoma decisione finale della Regione (o altri Enti all'uopo delegati) prende in considerazione;

- pertanto, nella procedura di verifica di cui all'ara. 16 della L.R. n.11/2001, non si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 14, comma 2° della L. n.241/1990 in tema di **Conferenza di Servizi decisoria**, alla stregua del quale *“La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta”*;
- a differenza della VIA, la procedura di verifica di assoggettabilità non è mai presa in considerazione dalle norme dettate in tema di Conferenza di Servizi, di cui alla L. n. 241/1990, al fine di un coordinamento con il modulo procedimentale in discorso;
- l' art. 9 comma 2°, D. Lgs. n.152/2006, senza privilegiare un modulo procedimentale rispetto ad un altro (istruttorio, preliminare, decisorio), spiega che *“L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate”*;
- nella procedura di assoggettabilità a VIA non si prevede quanto stabilito invece dall'art. 14-*quater*, comma 5° della L. n.241/1990 in caso di procedimento di VIA, secondo cui *“Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]”*, e cioè, una volta rimesso il provvedimento negativo di VIA al Presidente del Consiglio dei Ministri, quest'ultimo *“può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”*;
- ove il legislatore statale avesse voluto, avrebbe disciplinato la possibile emersione e risoluzione dei contrasti tra amministrazioni nella materia di assoggettabilità a VIA, prevedendo anche per la procedura di *screening* analogo disposizione dettata in tema di VIA.

**Tutto quanto premesso e considerato si ritiene,**

- di approvare gli indirizzi in materia di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui alla L.r. n.11/2001, come innanzi esposti, e in particolare di ritenere non rimettabili alla decisione del Consiglio dei Ministri (*14-quater*, comma 3°, della legge 7 agosto 1990, n. 241) i Procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'art. 16 della L.r. n. 11 del 2001;
- di dare mandato alla Sezione regionale competente di osservare le presenti disposizioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in materia di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
- di dare mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, sentito il Dirigente della Sezione competente, di verificare la sussistenza dei presupposti per il ritiro delle decisioni rimesse al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo *14-quater*, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione ai procedimenti non ancora conclusi;

**COPERTURA FINANZIARIA**

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 4, comma 4° lett. k) della L.r. n.7/1997.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott.. D. Santorsola;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. D. Santorsola;
2. di approvare gli indirizzi in materia di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui alla L.r. n. 11/2001, come innanzi esposti, e in particolare di ritenere non rimettibili alla decisione del Consiglio dei Ministri (*14-quater*, comma 3°, della legge 7 agosto 1990, n. 241) i Procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'art. 16 della L.r. n. 11 del 2001;
3. di dare mandato alla Sezione regionale competente di osservare le presenti disposizioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in materia di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, sentito il Dirigente della Sezione competente, di verificare la sussistenza dei presupposti per il ritiro delle decisioni rimesse al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo *14-quater*, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione ai procedimenti non ancora conclusi;
5. di dare mandato alla Sezione regionale competente di trasmettere il presente provvedimento agli Enti delegati in materia di Assoggettabilità a VIA e di VIA, nonché al Comitato Regionale VIA;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle Sezioni regionali interessate da procedimenti amministrativi autorizzativi in materia ambientale, nonché agli enti delegati;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano